



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement Me.PA. in favore dell'OE Sport Network S.r.l. avente ad oggetto l'acquisto di spazi pubblicitari su Corriere dello Sport e Tuttosport, di spazi digital su "corrieredellosport.it", "tuttosport.com", "iltempo.it", "liberoquotidiano.it", su tv areali e su radio locali (Rete Sport e Radio 6) per la diffusione dei materiali e dello spot radio della Campagna di comunicazione AIFA sul corretto utilizzo degli antibiotici – SMART CIG Z4B3D41C71 (Mod. 232_01 prot. n. 139547 del 13/11/2023 - Mod. 232_02 n. 104/2023, prot. n. 140100 del 13/11/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33

del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)”;

Visto, in particolare, l’art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all’attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell’AIFA, di cui all’art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.sa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l’incarico di dirigente dell’Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell’Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante *“Codice dei contratti pubblici”* con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023 (d’ora in poi per brevità anche *“Codice”*);

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l’ANAC con le modalità di cui all’Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall’AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall’ANAC ed acquisita da quest’ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all’esito della quale l’Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 *“Livello Primo”*, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l’art. 3 comma 1 lett. d) dell’Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce *«affidamento diretto»* di servizi e forniture, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l’art. 17, comma 2, del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all’art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto”*;

Visto altresì l’art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento”*;

Visto l’art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che *“in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”* e che *“è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale *“Responsabile unico del progetto”* (RUP) delle procedure di

affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025, come revisionato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 34 del 31 ottobre 2023;

Considerato che tra le attività strategiche dell'Agenzia Italiana del Farmaco rientra la promozione di un'informazione pubblica e indipendente, al fine di favorire un corretto uso dei farmaci, di orientare il processo delle scelte terapeutiche e di promuovere l'appropriatezza delle prescrizioni;

Rilevata la necessità dell'Agenzia, quale ente regolatorio nazionale in ambito farmaceutico, di promuovere a livello nazionale attività idonee a favorire la conoscenza e l'approfondimento di grandi temi riguardanti la sanità pubblica italiana e la sua tutela;

Considerato che il potenziamento dell'informazione indipendente sui farmaci, la formazione e la comunicazione agli operatori sanitari e ai cittadini, rivestono un rilievo significativo per il raggiungimento dell'obiettivo informativo e divulgativo dell'Agenzia in ordine all'impiego sicuro ed appropriato dei farmaci;

Rilevato che l'Agenzia Italiana del Farmaco ha realizzato la campagna di comunicazione "*Uso corretto degli antibiotici*" per l'anno 2023, con l'obiettivo di promuovere una maggior cultura e informazione presso la popolazione generale sull'importanza che riveste l'uso appropriato degli antibiotici;

Considerata la necessità di pubblicizzare i messaggi della sopra detta campagna per sensibilizzare i cittadini sul corretto utilizzo degli antibiotici;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione del 13/11/2023, acquisito in pari data al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 139586, con il quale è stato richiesto l'acquisto di spazi pubblicitari, dal 18/11/2023 al 30/11/2023, su "Corriere dello Sport" e "Tuttosport", di spazi digital su "corrieredellosport.it", "tuttosport.com", "iltempo.it", "liberoquotidiano.it", su tv areali e su radio locali (Rete Sport e Radio 6) per la diffusione dei materiali e dello spot radio della Campagna di comunicazione AIFA sul corretto utilizzo degli antibiotici per un importo pari a euro 30.500,00 (trentamilacinquecento/00), oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 104/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 13/11/2023, attestante la copertura finanziaria (All.1);

Preso atto altresì di quanto dichiarato dalla Dirigente dell'Ufficio richiedente l'acquisto nel predetto modulo e precisamente che: <<per una buona penetrazione dei messaggi della campagna si è ritenuto necessario rivolgersi a un fornitore specializzato su un target

individuato come "poco sensibile al tema">> e che l'OE Sport Network S.r.l. "è concessionario esclusivo della pubblicità sui mezzi di comunicazione individuati";

Vista l'offerta trasmessa dall'OE Sport Network S.r.l. in data 10/11/2023, assunta al protocollo AIFA n. 0139539-13/11/2023-AIFA-AIFA_USEC-A e allegata al predetto modulo di richiesta di acquisto, di un importo pari a euro 30.500,00 (trentamila/cinquecento/00) oltre IVA, di cui euro 18.500,00 (diciottomila/cinquecento/00) oltre IVA per lo spazio pubblicitario sulla stampa nazionale ed euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA per lo spazio pubblicitario sulle tv areali e radio locali (All.2);

Preso atto altresì che trattasi di OE *"in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"* in quanto, come dichiarato dal Dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo è concessionario esclusivo della pubblicità su mezzi di comunicazione individuati e di interesse di AIFA;

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'O.E. in argomento non risulta essere stato fornitore di AIFA, come accertato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 13/11/2023;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione ~~come declinato al sopra citato art. 49 del D. Lgs n.36/2023~~ e del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società Sport Network S.r.l., rilasciata dalla dirigente della struttura richiedente l'acquisto;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando *"Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni"* nella Categoria *"Marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato"*, sottocategoria *"Servizi di campagne pubblicitarie"*, Codice CPV 79341400-0;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del Me.PA. lo strumento informatico denominato *"Trattativa Diretta"*, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti) con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e);

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106”*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche avuto riguardo all'entità dell'importo contrattuale;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal Me.PA. della “Trattativa Diretta” in favore dell'operatore economico Sport Network S.r.l., P.IVA 06357951000, con sede in Roma (RM), Piazza dell'Indipendenza n. 11/B - 00185, per l'affidamento diretto relativo all'acquisto di spazi pubblicitari, dal 18/11/2023 al 30/11/2023, su “Corriere dello Sport” e “Tuttosport”, di spazi digital su “corrieredellosport.it”, “tuttosport.com”, “iltempo.it”, “liberoquotidiano.it”, su tv areali e radio locali (Rete Sport e Radio 6), per la diffusione dei materiali e dello spot radio della Campagna di comunicazione AIFA sul corretto utilizzo degli antibiotici – SMART CIG Z4B3D41C71.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 30.500,00 (trentamila/cinquecento/00), oltre IVA che graverà sul budget dell'anno 2023.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Sport Network S.r.l..

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 225 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> e le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Sostituto del Direttore Generale

Anna Rosa Marra

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 13/11/2023 n. 104/2023 attestante la copertura finanziaria;
2. Offerta dell'OE del 10/11/2023, prot. n. 0139539-13/11/2023-AIFA-AIFA_USEC-A;
3. N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.

Publicato sul profilo del committente in data _____.